



Data **10 LUG. 2023** Protocollo N° **370612** Class: **G. 920, 01** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Problematiche della GDO e sistema di allerta: documento del GDL ristretto regioni e P.A. ed esiti della riunione CIP del 13/06/2023.

**PEC**

Al Ministero della Salute  
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  
e la nutrizione  
Ufficio VIII

E, p.c. Al Coordinatore della Commissione Salute  
Regione Emilia Romagna

Loro Sedi

Con la presente si comunica a Codesto spettabile Ministero che nel corso dell'ultimo incontro dei referenti per la sicurezza alimentare e i controlli ufficiali del Coordinamento tecnico interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica, tenutosi il giorno 13/06/2023, il Gruppo di lavoro ristretto delle regioni e P.A. su "Allerte e GDO" ha reso noto l'esito dell'accordo cui è pervenuto sui seguenti punti fondamentali:

- La GDO si configura come un'impresa alimentare (OSA) che immette in commercio dei prodotti a proprio marchio. I punti vendita con il marchio della GDO si configurano singolarmente come impresa alimentare, quindi ciascuno in relazione alle parti di propria competenza agisce come singolo OSA.
- L'OSA GDO che riscontra una non conformità relativamente a prodotti messi in commercio a proprio marchio e che rientri negli obiettivi del RASF, attiva la notifica presso l'ASL in cui è stato eseguito il campionamento a prescindere dalle modalità con cui lo effettua e fornisce tutte le informazioni utili alla compilazione del format iRASFF.
- Il campionamento effettuato dalla GDO all'insaputa del punto vendita con l'acquisto tramite scontrino lascia dei dubbi e delle perplessità sulla sua effettiva efficacia. Tuttavia nel momento in cui la GDO intraprende azioni nei confronti del consumatore finale (richiamo o ritiro dal commercio) ed avvisa l'autorità competente, si procederà all'inserimento della notifica come da Intesa 50/CSR del 05/05/2021 e la GDO si assumerà le proprie responsabilità nei confronti del produttore. In questo modo, inserendo una notifica, verrà avvisata anche l'A.C. territorialmente per la sede del produttore per le verifiche opportune che potranno portare alla richiesta di revoca della notifica o alla constatazione che può essere valutato solo quanto avvenuto a valle del campionamento. (per es. per parametri del Reg. (UE) 2023/915).

*Area Sanità e Sociale*

**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

[coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it](mailto:coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it)

[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- Ciascuna impresa che si configura come OSA dovrà attenersi a quanto definito ed indicato dai Regolamenti comunitari con particolare riferimento:
  - alla rintracciabilità che dovrà essere fornita per lotto e per prodotto ai sensi del Reg. 178/2002, art. 3, par. 1:
    - 2) *«impresa alimentare»*, ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
    - 3) *«operatore del settore alimentare»*, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
    - 8) *«immissione sul mercato»*, la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;
      - al Reg. (CE) 852/2004, art. 2, par. 1, che definisce:
  - c) *«stabilimento»*: ogni unità di un'impresa del settore alimentare;
    - a quanto enunciato dal Reg. (UE) 1169/2011 all'art. 2, par. 1 che recita:  
*«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:*
      - a) *le definizioni di «alimento», «legislazione alimentare», «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, punti 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002;»*


Le Regioni e P.A. concordano sulla necessità che il Ministero della Salute, al fine di garantire un comportamento uniforme sul territorio, formalizzi quanto condiviso dalle Regioni/PA in relazione alle GDO, titolari di marchio, ossia che queste imprese siano considerate a tutti gli effetti "OSA" e che debbano considerarsi responsabili delle attività svolte nell'ambito del proprio auto controllo, compresi i campionamenti e le analisi. Al riguardo, si rileva, altresì, la necessità che tali "OSA" si notificano all'A.C. tramite SCIA. A tal proposito, si segnala che è in via di approvazione la modulistica aggiornata per la notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del regolamento 852/2004 tramite SCIA.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

COORDINAMENTO INTERREGIONALE  
AREA PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA

Il Coordinatore

- Dr.ssa Francesca Russo -



Referente: Alessandra L. Amorena  
Tel. 0412791337 [alessandra.amorena@regione.veneto.it](mailto:alessandra.amorena@regione.veneto.it)

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**  
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355  
[coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it](mailto:coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it)  
[area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)